



19 ottobre 2021

Audizione Atto Senato 2401

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

10^a Commissione Industria, commercio, turismo - Senato della Repubblica

Fausto Ferraresi

Vice Presidente AIRU

AIRU – Chi siamo

AIRU - Associazione Italiana Riscaldamento Urbano è la principale associazione degli operatori del teleriscaldamento ed annovera tra i suoi soci sia enti pubblici di ricerca, sia imprese attive nella realizzazione e gestione di impianti di teleriscaldamento.

Oltre il 90% dell'energia attualmente erogata a livello nazionale tramite reti di teleriscaldamento è riconducibile ad imprese associate ad AIRU.

Ad oggi, in Italia, il teleriscaldamento copre circa il 2,3% della domanda termica per climatizzazione e nel nostro Paese sono presenti oltre 400 reti. Il teleriscaldamento riscalda quasi 360 milioni di m³ di volumi abitativi e lavorativi nei nostri edifici, l'equivalente di circa 1.300.000 appartamenti: in base ai dati del GSE - Gestore dei servizi energetici le reti italiane distribuiscono quasi 10 TWh¹ di calore ai propri clienti.

DECRETO-LEGGE 130/2021: gli effetti del caro energia sugli utenti finali (e sul comparto) del teleriscaldamento

Comprendendo la necessità di adottare misure straordinarie per attenuare nei prossimi mesi l'impatto dei rincari dell'energia elettrica e del gas metano per famiglie e imprese, AIRU evidenzia l'assoluta urgenza di tutelare dall'eccessivo aumento del costo della bolletta **anche i cittadini utenti finali del teleriscaldamento**.

L'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 130/2021 dispone che l'aliquota IVA applicabile ai consumi di gas metano - stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 - sia del 5% in luogo delle attuali aliquote del 10% e 22% che si applicano a seconda del consumo o della tipologia di attività svolta; ciò al fine di contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano usato per combustione per gli usi civili ed industriali. Inoltre,

¹ Rapporto GSE "Teleriscaldamento e teleraffrescamento in Italia"



nel caso in cui la contabilizzazione avvenga sulla base di consumi stimati, si prevede che l'aliquota del 5% verrà applicata alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili anche percentualmente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 1 consente a coloro che acquistano direttamente gas metano per bruciarlo in una caldaia condominiale, ottenendo calore per riscaldamento, di beneficiare dell'aliquota IVA ridotta; **tuttavia l'agevolazione in parola non si potrebbe applicare alla fornitura nei confronti dei clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico.**

In questa sede AIRU tiene a sottolineare in primo luogo che **anche gli utenti finali del teleriscaldamento**, al pari dei consumatori serviti dal gas metano o dall'energia elettrica, **non sono in grado evidentemente di sopportare le pesanti conseguenze economiche derivanti da un eccessivo incremento delle spese energetiche.**

Inoltre, l'esclusione del teleriscaldamento dall'applicazione dell'IVA al 5% **avrebbe ripercussioni negative per l'intero comparto**, considerato che le imprese aderenti ad AIRU si troverebbero ad agire in un contesto di mercato penalizzante, vedendo irrimediabilmente compromesse le campagne di vendita 2021/2022. A tal proposito, cogliamo l'opportunità di questa audizione per ribadire che, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte nel passato per incentivare gli interventi di efficientamento energetico (p.es. *cosiddetto* "Superbonus 110%" di cui all'articolo 119 del DL 34/2020, *cosiddetto* "Ecobonus" di cui all'articolo 14 del DL 63/2013).

Giova ricordare, infine, che l'Unione europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂, ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata (pari al 5,5%) al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti.

Per le ragioni sopra esposte, AIRU ravvisa la necessità, in sede di conversione in legge del decreto-legge 130/2021, che la riduzione dell'aliquota IVA al 5% sia estesa tempestivamente agli utenti finali del teleriscaldamento i quali, altrimenti, risulterebbero esclusi in maniera del tutto ingiustificata dall'intervento normativo di carattere emergenziale *de quo*

Al fine di fornire un ulteriore contributo all'esame parlamentare, e restando ovviamente a disposizione per approfondimenti, si evidenzia che per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA al 5% anche al teleriscaldamento, è possibile utilizzare i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte: *Rapporto GSE "Teleriscaldamento e teleraffrescamento in Italia"*). Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa a tutti i consumi civili, compresi quelli delle famiglie (28 milioni di euro). Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a **28 milioni di euro nel 2021.**

Nel rinnovare l'assoluta necessità e urgenza di un correttivo in sede di conversione in legge del decreto-legge 130/2021, come sopra auspicato, AIRU desidera allegare alla presente la seguente proposta di modifica:



Proposta di modifica AIRU

Estendere agli utenti finali del teleriscaldamento la riduzione dell'aliquota IVA al 5%

A.S. 2401

ART. 2

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale

Al comma 1, dopo le parole « decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, » aggiungere le parole « nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, ».

Testo coordinato:

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, **nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento**, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.